

Legge regionale 21 luglio 1992 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

CAPO I

Controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali

Art. 1

Norma generale

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, per l' esercizio del controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali si applicano le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 12/1994

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 48, comma 7, L. R. 49/1996

3 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996

Art. 3

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 33, comma 2, L. R. 12/1994

2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996

Art. 4

(Pubblicazione degli atti delle Aziende sanitarie regionali)(3)

1. Tutte le deliberazioni dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali sono pubblicate entro sette giorni dalla data di adozione, mediante affissione all'albo, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni dei Direttori generali diventano esecutive il giorno della loro pubblicazione, fatta eccezione per quelle sottoposte ad approvazione o autorizzazione della Giunta regionale.

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 33, comma 3, L. R. 12/1994

2 Comma 3 sostituito da art. 33, comma 3, L. R. 12/1994

3 Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 49/1996

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996

Art. 6

Nullità degli atti

1. Sono nulli di diritto gli atti delle Aziende sanitarie regionali privi di copertura finanziaria.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 51, comma 1, L. R. 49/1996

Art. 7

Controllo sostitutivo

1. Qualora un' Azienda sanitaria regionale ometta o ritardi l' emissione di un atto obbligatorio, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale alla sanità, previa diffida, con esplicita previsione di un termine non inferiore a trenta giorni, delibera l' invio di un Commissario per il compimento dell' atto.

(1)

2. Il Commissario, scelto fra i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a quella di consigliere e, di norma, in servizio presso la Direzione regionale della sanità, è nominato dal Presidente della Giunta Regionale. Il Commissario può essere altresì scelto fra i Direttori delle strutture operative e dei servizi di supporto dell'Agenzia regionale della sanità.

(2)

3. Qualora la complessità dell' atto e del relativo procedimento lo giustifichi, il Presidente della Giunta regionale può nominare un sub - Commissario che collabori con il Commissario.

4.

(ABROGATO)

(3)

5. I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale e dal Presidente della Giunta medesima ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, sono pubblicati per la durata di quindici giorni all' albo dell' Azienda sanitaria regionale, dal giorno successivo alla ricezione, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(4)

6. Limitatamente all' attività assistenziale esercitata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la Regione segnala al Ministero della sanità la presenza di omissioni o ritardi nell' adozione di atti obbligatori o comunque di grave irregolarità che contrastano con disposizioni di legge, con atti di indirizzo e di coordinamento, con prescrizioni del Piano sanitario regionale.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 52, comma 1, L. R. 49/1996

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 52, comma 2, L. R. 49/1996

3 Comma 4 abrogato da art. 52, comma 3, L. R. 49/1996

4 Parole sostituite al comma 5 da art. 52, comma 1, L. R. 49/1996